

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) “AREA VASTA BRESCIA”

TITOLO 1 - FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DELLA CUC

Articolo 1 - Funzioni della CUC “AREA VASTA BRESCIA”

In attuazione di quanto previsto all'articolo 2 della <<Convenzione per la prosecuzione delle attività della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” 2023-2032>> (“Convenzione”), essa svolge le seguenti funzioni a favore dei Comuni/Enti aderenti:

1. espletamento delle funzioni di Stazione Appaltante e Centrale di Committenza;
2. svolgimento dell’attività di Committenza Ausiliaria;
3. svolgimento di attività di supporto dalla programmazione alla gestione degli acquisti;
4. eventuale sviluppo, utilizzo e diffusione di piattaforme e strumenti informatici a supporto della programmazione e della gestione delle procedure di gara;

L'ambito di operatività della CUC comprende tutte le procedure sottoposte alla disciplina dei Contratti pubblici, (inclusi concessioni e project financing), salvo che la normativa vigente preveda la possibilità, per i Comuni/Enti di operare in autonomia, in funzione del livello di qualificazione per la progettazione e l’affidamento (ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti”).

La Provincia di Brescia è iscritta presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

La CUC assicura la trasparenza dei processi e di tutte le sue attività per la gestione delle procedure di affidamento.

Articolo 2 - Articolazione della CUC e modalità di adesione

La CUC è articolata in una Sede Principale identificata nella Provincia di Brescia e in Sedi Distaccate Territoriali localizzate presso le Comunità Montane aderenti.

Le Sedi Distaccate Territoriali costituiscono il riferimento operativo privilegiato per i

Comuni/Enti ricadenti nell'ambito territoriale di ciascuna Comunità Montana e per i Comuni/Enti che già partecipano ad altri servizi da queste gestite.

Per tutti gli altri Comuni/Enti del territorio provinciale e per quelli al di fuori dello stesso il riferimento è la Sede principale.

Al fine di una efficace pianificazione delle procedure, i Responsabili delle Sedi interessate possono concordare preventivamente per una singola gara un riferimento operativo diverso rispetto alla sede con la quale il Comune/Ente si è convenzionato.

Articolo 3 - Organizzazione della CUC

La CUC è coordinata da un Responsabile individuato, insieme al suo sostituto, dalla Provincia di Brescia in un dirigente che deve operare presso la Sede Principale.

Il Responsabile di ogni Sede Distaccata Territoriale della CUC, nell'ambito delle sue prerogative dirigenziali, dirige e coordina le attività di competenza ed il personale assegnato alla propria sede.

Il Responsabile della Sede Principale viene supportato dalla Cabina di Regia, di cui all'articolo 9 della Convenzione, alla quale sono assegnati compiti di indirizzo, di raccordo e di monitoraggio. Essa è presieduta dal Responsabile della CUC ed è composta dai Responsabili delle Sedi Distaccate Territoriali.

La Cabina di Regia provvede a:

- a) definire la programmazione strategica e operativa della CUC;
- b) proporre il modello organizzativo, la dotazione e l'organizzazione del personale e le procedure interne di funzionamento;
- c) definire gli aspetti finanziari secondo quanto previsto dal successivo articolo 5;
- d) gestire le relazioni con i Comuni/Enti aderenti alla CUC;
- e) predisporre relazioni e documenti sull'andamento dell'attività della CUC da rappresentare agli Organi competenti degli Enti che la costituiscono.

Le riunioni della Cabina di Regia si svolgono presso la sede della Provincia di Brescia ovvero in videoconferenza e sono valide con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti (titolari o delegati).

Le convocazioni della Cabina di Regia sono effettuate mediante posta elettronica almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza.

Articolo 4 - Personale della CUC

La CUC opera con il personale e collaboratori della Provincia di Brescia e ad essa assegnati da ciascuna Comunità Montana ed eventualmente assegnati dai Comuni.

Resta ferma la possibilità per gli Enti che costituiscono la CUC e/o ad essa aderenti di ricorrere all'istituto del distacco o analoghi istituti del personale dipendente, facendo sì che essi vengano assegnati funzionalmente alla Sede Principale e/o alle Sedi Territoriali, ciò sulla base delle norme vigenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle norme regolamentari sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, oltre che di appositi provvedimenti di competenza del Settore competente in materia di gestione del personale della Provincia di Brescia nei quali verranno disciplinate anche modalità e condizioni.

La Provincia di Brescia garantisce che i dipendenti assegnati alla CUC, per le attività e funzioni loro attribuite, siano assicurati per danni derivanti dalla responsabilità civile, fatta eccezione del dolo e della colpa grave.

Articolo 5 - Aspetti finanziari

Gli aspetti finanziari, compresi le modalità ed i criteri di compartecipazione alle spese di funzionamento della CUC nonché gli incentivi per le funzioni tecniche, sono disciplinati dall'articolo 8 della «Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”» (“Convenzione CUC-Comuni”).

La Cabina di Regia approva un apposito documento finanziario che stabilisce annualmente e in tempo utile per la relativa allocazione nei bilanci di ciascuno, le spese correnti e/o di investimento per il triennio successivo, nonché la ripartizione delle stesse.

Nello stesso documento è determinata la quota dei proventi delle contribuzioni dei Comuni da destinare ai singoli Enti che costituiscono la CUC e quella da destinare alle attività della medesima.

Le Comunità Montane possono provvedere alla riscossione delle entrate derivanti dalle contribuzioni dei Comuni/Enti di riferimento e di quelle provenienti dagli operatori economici, quale compartecipazione dei costi di funzionamento e dei costi delle procedure di gara espletate dalla Sede Territoriale di competenza.

Le tariffe di compartecipazione - contribuzione dei Comuni/Enti aderenti sono definite nell'**Allegato A** del presente Regolamento.

Le tariffe di compartecipazione - contribuzione dei Comuni/Enti aderenti sono aggiornate, sulla base dei criteri definiti dall'articolo 8 della Convenzione, su proposta della Cabina di Regia e poi approvate dai rispettivi Organi Esecutivi della Provincia di Brescia e delle Comunità Montane aderenti, previa informazione ai Comuni/Enti interessati.

TITOLO 2 - AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA CUC

Articolo 6 - Programmazione operativa della CUC AREA VASTA BRESCIA

La programmazione delle attività è definita in funzione delle esigenze pervenute dai singoli Comuni/Enti aderenti entro il 31 ottobre di ciascun anno, anche al fine di favorire ulteriormente il processo di aggregazione della spesa e potranno essere aggiornati secondo quanto previsto all'art. 4, co. 1, lett. a) della Convenzione CUC-Comuni.

Articolo 7 - Competenze della CUC nella procedura di gara

Con riferimento ad ogni singola procedura di affidamento, la CUC svolge per i Comuni/Enti aderenti, di norma, le seguenti funzioni ed attività:

a) Gestione della fase propedeutica alla procedura di affidamento:

1. la verifica preliminare dei progetti e dei capitolati speciali dal punto di vista amministrativo, dello schema contrattuale, dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione dei concorrenti nelle procedure negoziate, dei criteri di aggiudicazione e della tipologia di procedura di gara che saranno approvati dai Comuni/Enti aderenti, in contraddittorio con questi ultimi e ferma restando la loro responsabilità;
2. in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica dei criteri di valutazione delle offerte, inclusi i sub-criteri, i pesi e sub-pesi ponderali, della metodologia di attribuzione dei punteggi nonché della formula di per l'attribuzione del punteggio economico in contraddittorio con i Comuni/Enti aderenti, ferma restando la loro responsabilità;
3. qualora la CUC rilevi criticità nella documentazione presentata dal Comune/Ente, provvede a segnalarle formalmente al Comune/Ente interessato, indicando le modifiche necessarie per garantire la legittimità della procedura;
4. qualora il Comune/Ente aderente, nonostante le indicazioni fornite dalla CUC, intenda procedere con modalità diverse, la CUC si riserva la facoltà di non dare

corso alla gara;

5. l'individuazione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate secondo le modalità previste dall'art. 50 comma 1, lett. c), d) ed e) del Codice;
6. la nomina del Responsabile Unico di Progetto della CUC relativamente alle attività di propria competenza, ai sensi degli articoli 15, co. 9 e 62, co. 13 del Codice;
7. l'eventuale definizione di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a garantire la corretta gestione delle procedure ristrette o negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, utilizzabili anche dai Comuni/Enti aderenti nelle procedure di affidamento di propria competenza;

b) Svolgimento della procedura di affidamento:

1. la redazione degli atti di gara, (bando di gara, disciplinare di gara e lettera di invito);
2. la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di pre-informazione tramite la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP);
3. l'acquisizione del Codice identificativo di gara ("CIG") mediante compilazione ed invio delle schede predisposte dall'ANAC;
4. la pubblicazione del bando o l'invio degli inviti nei casi di procedure ristrette e negoziate, di norma, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa;
5. la nomina del Seggio/Autorità di Gara (per il criterio del prezzo più basso o della Commissione Giudicatrice per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti;
6. la gestione completa della procedura di gara;
7. la verifica della congruità, della serietà, della sostenibilità e della realizzabilità dell'offerta, a cura del RUP della CUC, ai sensi dell'art. 110, co. 1 del Codice dei Contratti con il supporto del RUP del Comune/Ente ovvero, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con il supporto della Commissione giudicatrice;
8. l'acquisizione dell'esito della verifica dell'equivalenza delle tutele del CCNL applicato al personale dell'operatore economico aggiudicatario, a cura del RUP del Comune/Ente aderente, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice dei Contratti;
9. le verifiche del possesso dei requisiti di partecipazione dell'aggiudicatario;

10. l'aggiudicazione a favore del concorrente per il quale il seggio di gara/autorità di gara o la commissione giudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione;
 11. la gestione delle comunicazioni di cui all'art. 90, co. 1 del Codice dei Contratti nonché l'invio della documentazione di gara completa al Comune/Ente interessato;
 12. gli adempimenti relativi all'accesso agli atti con il supporto del RUP del Comuni/Enti aderenti;
 13. la pubblicazione degli avvisi relativi agli appalti e concessioni aggiudicati, tramite la BDNCP;
- c) **Gestione della esecuzione del contratto** solo per i procedimenti per i quali sia intervenuto uno specifico accordo con i Comuni/Enti aderenti.
- d) **Gestione del contenzioso.**
1. In caso di contenzioso, la CUC provvederà alla difesa in giudizio degli atti di competenza della Provincia, avvalendosi degli avvocati dell'Avvocatura provinciale o di un legale appositamente nominato; il Comune/Ente potrà, in ogni caso, nominare un proprio legale di fiducia.
 2. In caso di condanna al risarcimento del danno all'esito del contenzioso, la Provincia e il Comune/Ente sono obbligati in solido nei confronti del danneggiato, fatta salva la possibilità di rivalsa per i fatti imputabili direttamente a ciascuno dei due Enti e la denuncia del sinistro alla compagnia assicuratrice titolare di apposito contratto.
 3. Qualora nel corso del contenzioso emergano criticità, segnalate dai legali incaricati, che rendano opportuno l'annullamento in autotutela dell'intera gara o di singoli atti della procedura, la CUC è tenuta a darne comunicare tempestivamente al Comune/Ente. Il Comune/Ente, ricevuta la comunicazione, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni, proponendo eventuali soluzioni alternative all'annullamento. Qualora la CUC ed i legali incaricati dalla stessa valutino non percorribili le soluzioni alternative proposte, e il Comune/Ente intenda comunque conservare gli effetti della gara e procedere nel contenzioso, il Comune/Ente si assumerà formalmente ogni responsabilità connessa all'esito dello stesso, con espressa manleva della CUC in caso di condanna al risarcimento del danno.

4. Qualora nel corso del contenzioso emergano criticità, segnalate dal Comune/Ente, che rendano opportuno l'annullamento in autotutela dell'intera gara o di singoli atti della procedura, il Comune/Ente stesso è tenuto a darne comunicazione tempestivamente alla CUC. La CUC, ricevuta la comunicazione, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni, proponendo eventuali soluzioni alternative all'annullamento. Qualora il Comune/Ente ed i legali incaricati dallo stesso valutino non percorribili le soluzioni alternative proposte, e la CUC intenda comunque conservare gli effetti della gara e procedere nel contenzioso, la CUC si assumerà formalmente ogni responsabilità connessa all'esito dello stesso, con espressa manleva del Comune/Ente in caso di condanna al risarcimento del danno.

Articolo 8 - Funzioni e attività ulteriori svolte dalla CUC

La CUC svolge le seguenti ulteriori funzioni ed attività complementari per una più efficace realizzazione delle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi:

- a) omogeneizzazione delle metodologie dei procedimenti e delle scadenze dei contratti di lavori, beni e servizi;
- b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni;
- c) supporto nell'applicazione della disciplina e nella scelta dei criteri relativi alla ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 45 del Codice dei Contratti;
- d) gestione di servizi di Committenza Ausiliaria;
- e) promozione di un processo di allineamento inerente l'adozione di adeguate misure anticorruptive e di trasparenza in materia di appalti pubblici.

Articolo 9 – Nomina e compiti del Responsabile Unico del Progetto (RUP)

La determinazione a contrarre adottata dal Comune/Ente proponente la gara individua il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15, co 2 del Codice dei Contratti.

Per quanto concerne la gestione di una procedura riguardante più Comuni/Enti aderenti alla CUC (procedura aggregata), i singoli Comuni/Enti aderenti individuano d'intesa, tra i propri dipendenti, un unico RUP.

Per quanto concerne la gestione di una procedura riguardante più Comuni/Enti aderenti alla CUC (procedura multilotto), i singoli Comuni/Enti aderenti, individuano tra i propri dipendenti il proprio RUP per il lotto di competenza.

Per le attività di competenza della CUC viene individuato il RUP ai sensi degli articoli 15, co. 9 e 62, co. 13 del Codice dei Contratti.

Il RUP della CUC ha il compito di verificare e controllare, con apposita istruttoria, gli atti trasmessi dal Comune/Ente interessato e di assicurare il regolare andamento nonché il rispetto delle norme per ogni procedura di gara ad esso affidata, agendo tra l'altro, con le proprie credenziali, presso l'ANAC ai fini della creazione della procedura di gara, dell'acquisizione e del perfezionamento del codice CIG.

Articolo 10 – Autorità di gara e Commissione giudicatrice

Nel caso di affidamento con **il criterio del prezzo più basso**, si procederà a svolgere le operazioni di gara tramite Autorità di gara, ferma restando la possibilità di avvalersi di un Seggio di gara, composto da più componenti, qualora ritenuto necessario.

Nel caso di affidamento con **il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** la valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche è svolta da una Commissione giudicatrice individuata dal Comune/Ente aderente e nominata dalla CUC secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti e dal presente regolamento.

Nel caso di indisponibilità di personale del Comune/Ente aderente interno e/o nel caso di necessità di particolari professionalità, lo stesso potrà individuare componenti esterni con le modalità previste dalla legge.

La partecipazione dei dipendenti pubblici alle sedute della Commissione giudicatrice è gratuita se svolta nel normale orario di lavoro, fatto salvo il rimborso, a carico del Comune/Ente aderente, delle eventuali spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede operativa della Commissione.

Il compenso per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio può essere previsto, sempre a carico del Comune/Ente aderente, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Nel caso di componenti esterni, le relative spese (gettoni di presenza, rimborso spese, ecc.) restano a carico del Comune/Ente interessato alla procedura di gara che stabilisce il compenso nella determinazione a contrarre, secondo la propria regolamentazione interna.

Le sedute di gara sono riservate e si svolgono secondo le modalità indicate negli atti di gara

(bando, disciplinare di gara, lettera di invito).

Tutte le sedute della Commissione giudicatrice possono svolgersi in streaming o con collegamenti da remoto, adottando tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni.

Articolo 11 - Modifiche del Regolamento

Modifiche e adeguamenti al presente Regolamento devono essere apportate qualora richiesto dalla legge e qualora ritenuto opportuno dagli Enti che costituiscono la CUC.

Per quanto riguarda, invece, le clausole dello stesso che richiamano riferimenti a specifiche norme del Codice dei Contratti, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti e i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.

Articolo 12 – Norme transitorie e finali

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rimanda espressamente a quanto previsto nella <<Convenzione per la prosecuzione delle attività della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” 2023-2032>> e nella «Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia”».

Le norme regolamentari vigenti negli Enti che approvano il presente atto non compatibili con i contenuti dello stesso si intendono inapplicabili.

Allegato A – Tariffe di compartecipazione dei Comuni/Enti aderenti alla CUC

Con riferimento ai criteri indicati nell'articolo 5, la compartecipazione - contribuzione alla spesa da parte di ciascun Comune prevede:

- a) Una **quota fissa**, determinata in base al numero di abitanti, secondo la seguente scala:
 - 1. Fino a 3.000 abitanti: 400,00 euro
 - 2. Oltre 3.000 fino a 5.000 abitanti: 700,00 euro
 - 3. Oltre 5.000 fino a 10.000: 1.000,00 euro
 - 4. Oltre i 10.000: 1.500,00 euro
- b) Una **quota variabile** determinata in funzione della tipologia e al valore delle procedure attivate secondo le seguenti percentuali:
 - a. **Per forniture e servizi:**

0,5% (elevato allo 0,6% in caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) con una tariffa minima di € 1.500,00 (elevato a € 2.000,00 in caso di offerta economicamente più vantaggiosa) ed una tariffa massima di € 10.000,00;
 - b. **Per lavori:**

0,5% (elevato allo 0,6% in caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) con una tariffa minima di € 1.500,00 (elevato a € 2.000,00 in caso di offerta economicamente più vantaggiosa) ed una tariffa massima di € 10.000,00 per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria; per importi pari o superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, la tariffa è pari a € 12.000,00;
 - c. **Per le concessioni e il partenariato pubblico-privato:**

0,6% con una tariffa minima di € 4.000,00 ed una tariffa massima di € 12.000,00 per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria; per importi pari o superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, la tariffa massima è pari a € 15.000,00;
 - d. **Per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e appalto integrato:**

0,6% sull'importo a base di gara con una tariffa minima di € 3.000,00 per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria e per importi pari o superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, la tariffa massima è pari a € 12.000,00;

e. Per le procedure di gara in forma aggregata/multi-lotto:

- le tariffe di cui ai punti precedenti, applicate sulla singola pro-quota, sono scontate del 20% in caso di procedura multi-lotto e del 30% in caso di gara aggregata (lotto unico);
- nel caso di procedura multi-lotto proposta da un unico Comune/Ente, si applicano interamente le tariffe di cui ai punti precedenti.

Alla quota variabile sono aggiunti:

- le spese sostenute dalla CUC per il rimborso del contributo di gara nonché per le comunicazioni/pubblicazioni di legge;
- a favore del personale della CUC, l'incentivo di cui all'articolo 45, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023;

– • –

Note relative alla quota fissa:

- 1) La quota fissa in caso di adesione alla CUC da parte di un Consorzio di Comuni o di una Unione di Comuni, è pari a zero esclusivamente nel caso in cui tutti i Comuni aggregati abbiano aderito alla CUC ed abbiano versato la relativa quota associativa. Qualora invece abbiano aderito solo alcuni dei Comuni aggregati, il Consorzio o l'Unione sarà tenuto a versare la quota fissa prevista per la fascia demografica risultante dalla sommatoria degli abitanti di tutti i Comuni aggregati.
- 2) Nel caso di adesione nel secondo semestre dell'anno, la quota fissa è soggetta ad una riduzione del 50% del suo importo.

Note relative alla quota variabile

1. La tariffa variabile è ridotta ad un terzo nel caso in cui la CUC si limiti a fornire esclusivamente l'assistenza alla predisposizione degli atti di gara relativi alla procedura espletata in forma autonoma dal Comune/Ente aderente.
2. Nel caso di gara deserta, è prevista una riduzione di un terzo della quota variabile relativamente alla prima indizione mentre è prevista una riduzione della metà della quota variabile qualora si proceda ad una riedizione della medesima procedura con i

necessari correttivi.

3. Nel caso di gara non aggiudicata, è prevista una riduzione del 50% della quota variabile.